

N. R.G. 128/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Sezione civile

La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Claudia Matteini Presidente

Dott. Simone Salcerini Consigliere

Dott.ssa Paola de Lisio Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. 128 anno 2021 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,

T R A

Fallimento EDILMASSA SRL, in persona del Curatore Dott. Filippo Maria Pantini, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Pagliochini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia Cutini, sito in Piazza Italia n. 9

APPELLANTE

E

SCAF srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, Lazzari Giuseppe e Lazzari Giancarlo, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alfonso Tordo Caprioli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, Piazza IV Novembre n. 36

APPELLATI

OGGETTO: appalto: altre ipotesi *ex art.* 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione *ex art.* 1669 c.c.)



Causa trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 09.06.2022 tenutasi con modalità telematica

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI

Per l'appellante Fallimento EDILMASSA SRL: "come in atti"

Per gli appellati SCAF srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, Lazzari Giuseppe e

Lazzari Giancarlo: "come in atti"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, tempestivamente notificato, il Fallimento Edilmassa srl, in persona del Curatore Dott. Filippo Maria Pantini, ha proposto appello avverso la sentenza n. 12/2021 emessa dal Tribunale di Spoleto in data 08.01.2021, con la quale è stato dichiarato il difetto di competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria per essere la controversia rimessa ad arbitrato rituale ai sensi dell'art. 19 del contratto di appalto stipulato tra la Edilmassa s.r.l. e la S.C.-A.F. s.r.l. , e, per l'effetto, è stato revocato il decreto ingiuntivo n. 865/2014, emesso dal Tribunale di Spoleto in data 24.06.2014, con cui è stato ingiunto a Scaf srl, Lazzari Giuseppe e Lazzari Carlo, di pagare l'importo di euro 286.691,63 oltre interessi legali e spese del procedimento; con condanna del Fallimento stesso al pagamento delle spese.

L'appellante si duole della sentenza appellata, deducendo che il giudice di cure avrebbe erroneamente esaminato e ritenuto fondata l'eccezione pregiudiziale sollevata da Scaf s.r.l. in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 19 del contratto di appalto stipulato tra le parti, atteso, in primo luogo, che parte opponente nel corso del giudizio di primo grado aveva espressamente rinunciato all'eccezione relativa all'esistenza della clausola compromissoria e, in secondo luogo, che detta clausola in ogni caso era inopponibile al Fallimento per avvenuto scioglimento del contratto sottoscritto in data 30.09.2005. In conclusione, l'appellante sostiene che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente definito la controversia con la declaratoria della propria incompetenza e chiede, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare la



competenza/giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria negata in primo grado e di disporre la rimessione delle parti dinanzi al primo giudice; con vittoria di spese anche del secondo grado di giudizio.

Si costituivano in giudizio la Scaf srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, Lazzari Giuseppe e Lazzari Carlo, in proprio e quali soci illimitatamente responsabili della Scaf snc (ora Scaf srl), deducendo ed eccependo l'inammissibilità dell'appello, atteso che la sentenza , pronunciandosi esclusivamente sul rito, poteva essere impugnata soltanto con regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione; chiedevano, pertanto, che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello con vittoria di spese .

Questa Corte all'udienza del 09.06.2022, tenutasi con modalità telematica, tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene l'appello avverso la sentenza n. 12/2021 inammissibile e pertanto da rigettare.

L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'appellata è, infatti, fondata, non potendosi dubitare che il Tribunale di Spoleto abbia pronunciato una sentenza sulla competenza e solo su essa, senza decidere il merito della causa, provvedimento che è dunque suscettibile di impugnazione soltanto mediante regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c.

L'art. 819 *ter* c.p.c., come novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sotto la rubrica "*Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria*", stabilisce al primo comma, per quanto rileva in questa sede, che: "*La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli artt. 42 e 43*".



A ben vedere, la disposizione citata equipara l'esistenza della *potestas iudicandi* arbitrale ad una questione di competenza e la decisione sul punto è soggetta a regolamento di competenza necessario o facoltativo a seconda dei casi. In buona sostanza, l'eccezione di compromesso va ricompresa a pieno titolo tra quelle di rito, stante la natura giurisdizionale dell'arbitrato e la funzione sostitutiva assolta da tale istituto rispetto alla giurisdizione ordinaria (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., n. 24153 del 2013) e la sentenza affermativa o negatoria della competenza sulla convenzione arbitrale è impugnabile unicamente con regolamento di competenza (Cfr., *ex multis*, Cass. n. 8660/2020; Cass. 17908/2014) con conseguente inammissibilità dell'appello. In tal senso, non è inutile rammentare le chiare parole della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui *“è inammissibile l'appello avverso la decisione del tribunale declinatoria della propria competenza a favore degli arbitri rituali, poiché l'attività di questi ultimi ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché la relativa questione può essere fatta valere solo con regolamento di competenza”* (così, Cass. n. 21336/2018).

Ne consegue che, avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 12/2021, declinatoria della propria competenza a favore degli arbitri rituali, avrebbe dovuto essere proposto regolamento di competenza e non, come è avvenuto, l'appello.

Pertanto, l'appello proposto dal Fallimento Edilmassa srl avverso la sentenza n. 12/2021 emessa dal Tribunale di Spoleto nel procedimento n. 2822/2014 R.g. in data 11.01.2021 è inammissibile e dev'essere rigettato, trattandosi di un provvedimento rientrante fra quelli impugnabili necessariamente ai sensi dell'art. 42 c.p.c. con il regolamento di competenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:



respinge l'appello proposto da Fallimento Edilmassa srl e per l'effetto conferma sentenza n.

12/2021 emessa dal Tribunale di Spoleto in data 08.01.2021;

condanna il Fallimento Edilmassa srl, in persona del Curatore, al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate in € 3.308,00, oltre spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.

Visto l'art. 13, comma 1 *quater*, DPR n. 115/2002 pone a carico dell'appellante il versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato.

Perugia 12.10.2022

Il Presidente
Claudia Matteini

Arbitrato in Italia

